

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2325

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MEMMI, MELELEO, CARRUS, D'ACQUISTO, COMIS,
PERUGINI, MONFREDI**

Presentata il 28 novembre 1984

Inquadramento dei candidati risultati idonei negli esami di cui al decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 643, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, esclusi dall'immissione nei ruoli dell'amministrazione civile dell'interno in quanto già appartenenti ad altre amministrazioni dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, la legge 1° giugno 1977, n. 285, concernente « Provvedimenti per l'occupazione giovanile », ha dettato norme per l'incentivazione dell'impiego straordinario di giovani in attività di pubblica utilità.

Successivamente, gli articoli 26-ter e seguenti del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 22, hanno stabilito che i giovani assunti ai sensi della citata legge n. 285 del 1977 potevano essere immessi nei ruoli delle amministrazioni dello Stato previo superamento di un esame di idoneità in relazione alla

qualifica professionale in base alla quale era avvenuta l'assunzione.

Agli esami di idoneità potevano partecipare anche gli impiegati di ruolo in servizio presso l'Amministrazione statale ed appartenenti alla carriera immediatamente inferiore a quella per la quale era indetto l'esame, sempreché fossero in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione all'esame stesso.

In attuazione della normativa di cui alla citata legge n. 33 del 1980 sono state disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 giugno 1980 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

del 27 luglio 1980, supplemento al n. 203) le modalità di ammissione agli esami di idoneità presso le varie amministrazioni tra le quali è compreso il Ministero dell'interno.

In riferimento a quest'ultima amministrazione, nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340 (concernente l'ordinamento del personale e organizzazione degli uffici dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno) di attuazione all'articolo 40 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (concernente il nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza) che all'articolo 37, titolato « Inquadramento degli idonei negli esami di cui alla legge 28 febbraio 1980, n. 33 » così recita: « Il personale assunto dal Ministero dell'interno ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, avente titolo all'inquadramento nei ruoli del personale dell'amministrazione civile, nonché i dipendenti della stessa Amministrazione che abbiano superato gli esami di idoneità indetti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 1980, sono inquadrati, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle qualifiche funzionali sesta e terza i cui compiti siano corrispondenti alle qualifiche di carriera per le quali sono stati dichiarati idonei, con imputazione al 50

per cento dei posti annualmente disponibili. Non è consentita alcuna altra immisione nelle qualifiche dell'amministrazione civile di personale comunque assunto in applicazione delle disposizioni citate nel comma precedente ».

A prescindere da ogni considerazione di legittimità e di opportunità sull'ultimo comma di tale articolo, che *re sic stantibus* potrebbe solo avere valore di esercitazione accademica, si pone il problema per tutti coloro i quali — non facendo parte del personale assunto dal Ministero dell'interno ai sensi della citata legge n. 285 del 1977, né appartenendo in qualità di dipendenti di ruolo alla stessa amministrazione — vengono esclusi dalla immissione in ruolo pur essendo risultati idonei ed utilmente collocati in graduatoria.

Premesso quanto sopra, si rende necessario dettare norme in ordine ai predetti che non siano punitive in riferimento al restante personale che, con il medesimo esame di idoneità, viene immesso nei ruoli del Ministero dell'interno, dove, tra l'altro, non sembra vi sia personale esuberante.

Pertanto, un'alternativa giusta ed equa è quella di immettere il personale di cui è questione (il cui contingente è di 37 unità) nei ruoli delle amministrazioni presso le quali già prestano servizio, tenuto conto che ciò non comporterebbe alcun ulteriore aggravio per lo Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il personale di cui all'articolo 37, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, risultato idoneo agli esami di cui al decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 643, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, indetti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 1980, è inquadrato nelle rispettive amministrazioni presso le quali presta servizio, nelle qualifiche funzionali sesta, quarta, terza i cui compiti siano corrispondenti alle qualifiche di carriera per le quali sono stati dichiarati idonei, con imputazione al 50 per cento dei posti annualmente disponibili.

ART. 2.

Il personale di cui al precedente articolo è inquadrato anche in soprannumero nell'amministrazione presso la quale presta servizio con decorrenza giuridica 25 giugno 1982.

Il predetto personale è tenuto a frequentare gli appositi corsi di formazione che le amministrazioni di cui al primo comma dovessero ritenere necessario organizzare in relazione ai propri compiti istituzionali.

ART. 3.

Le somme occorrenti per provvedere al trattamento economico del predetto personale sono annualmente iscritte nello stato di previsione della spesa di ciascuna amministrazione interessata.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-86, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984.

Agli oneri per gli anni successivi, si provvede annualmente con la legge finanziaria.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.